



COMUNE DI MOGLIA

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MOGLIA
E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO**

Approvato con DCC n. 47 del 19/12/2019

INDICE

Art. 1- Oggetto e scopo

Art 2 - Albo comunale

Art 3 - Vantaggi ed agevolazioni

Art 4 - Tavolo di Confronto

Art.5 - Contributi economici (progettazione e coprogettazione)

Art. 6 - Le convenzioni

Art. 7 - Assegnazione di spazi comunali

Art. 8 - L'assegnazione di spazi come beneficio economico

Art. 9 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

Art. 10 - Modifiche degli spazi

Art. 11 - Oneri degli assegnatari degli spazi

Art. 12 - Assegnazioni per uso temporaneo

Art 1 – Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Moglia e i soggetti del Terzo Settore senza scopo di lucro aventi sede sociale nel territorio comunale e formalmente costituiti (*da qui in poi per semplicità di definizione indicati in senso lato come “associazioni locali”*), dunque con esclusione di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria e qualsivoglia altro soggetto profit.
2. Scopo del regolamento è promuovere il confronto e la collaborazione tra Comune e associazioni locali ai fini del conseguimento del bene comune.

Art 2 – Albo comunale

1. È istituito presso il Comune di Moglia l’Albo comunale delle associazioni locali. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria perché siano applicate le norme del presente regolamento.
2. L’iscrizione al suddetto Albo da parte delle associazioni locali deve avvenire tramite apposita domanda scritta, compilata sui moduli prestampati adottati dal Comune di Moglia
3. Gli uffici comunali, entro 30 giorni dal deposito della domanda di iscrizione, verificano la completezza della domanda e dei documenti di cui richiesto secondo modulistica per poter poi disporre il provvedimento sindacale di ufficiale registrazione nell’albo.
4. Entro il 30 di giugno di ogni anno le associazioni locali, in quanto iscritte all’albo, esistenti e operative, hanno obbligo di trasmettere copia dell’ultimo bilancio consuntivo approvato e del verbale di assemblea di approvazione, pena la decadenza di registrazione nell’albo.

Art. 3 Vantaggi ed agevolazioni

1. L’iscrizione all’Albo comunale è presupposto necessario:
 - a) per usufruire dei contributi, dei beni mobili e delle strutture comunali;
 - b) per essere invitati al Tavolo di Confronto di cui all’art. 4 del presente regolamento;
 - c) per sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività o servizi, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Art 4 - Tavolo di Confronto

1. Il Comune di Moglia convoca, almeno due volte all’anno, tutte le Associazioni iscritte all’Albo Comunale ad un Tavolo di Confronto da tenersi rispetto alle seguenti tempistiche annuali:
 - 15 gennaio
 - 15 settembre

fatte salve convocazioni ulteriori e straordinarie secondo esigenze. In tale sede il Tavolo si confronterà sulle seguenti tematiche:

- programma degli eventi promossi per l'anno in corso ed gli eventuali aggiornamenti sullo stesso;
- lo stanziamento previsto dal Comune di Moglia per le forme coinvolgimento attivo delle associazioni locali, di co-programmazione, di co-progettazione e di partecipazione con le stesse, nell'attuazione di interventi in favore della comunità;
condivisione dei criteri di valutazione, deliberati dalla Giunta Comunale, i punteggi assegnabili a ciascuno di essi, la tempistica e la modalità di erogazione, ed eventuali limitazioni agli importi dei contributi economici con i quali il Comune di Moglia, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4, concorre alla realizzazione di specifiche progettualità proposte dalle associazioni iscritte all'Albo Comunale
ogni altra tematica di interesse delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale

2. La seduta è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Alla riunione partecipa il Legale Rappresentante di ciascuna associazione locale iscritta all'albo comunale o un suo delegato.

3. Ogni riunione del Tavolo di confronto viene debitamente verbalizzata dal Comune e resa pubblica.

Art.5 – Contributi economici (progettazione e coprogettazione)

1. Il Comune di Moglia, riconosce alle associazioni locali iscritte all'Albo comunale contributi economici finalizzati a:

- a) a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- b) ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale e ricreativo del Comune;
- c) al sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscono lo sviluppo e coesione della comunità;
- d) a perseguire altre finalità espresse dallo Statuto del Comune di Moglia.

2. Le Associazioni locali iscritte nell'Albo Comunale, interessate a richiedere contributi di cui al precedente punto e in quanto già condivise nei tavoli di confronto, presentano apposita domanda scritta, compilata sui moduli prestampati adottati dal Comune di Moglia secondo le seguenti tempistiche annuali:

- 15 febbraio
- 15 ottobre

3. La concessione del contributo economico avviene nel rispetto tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, condivisi con il Tavolo di Confronto e secondo anche i seguenti criteri di valutazione:

- la coerenza di tali attività con i fini istituzionali del Comune;
- la coerenza tra lo scopo del progetto e le attività previste per la sua realizzazione;
- le risorse, anche di prestazioni volontarie, che l'ente e l'associazione dichiara di rendere disponibili

4. L'erogazione dei contributi economici vengono disposte, con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del gruppo di valutazione, composto da funzionari comunali (almeno uno per ogni area), entro 30 giorni dal termine di scadenza di presentazione della domanda secondo le finalità e i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 6 - Le convenzioni

1. Il Comune di Moglia sottoscrive delle convenzioni con le associazioni locali di cui all'art. 1 del presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili "sul mercato" nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento;
2. Le convenzioni in argomento, possono prevedere esclusivamente il rimborso, alle associazioni locali delle spese effettivamente sostenute e documentate, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzione.

Art. 7 - Assegnazione di spazi comunali

1. Il Comune di Moglia può assegnare alle associazioni locali di cui all'art. 1 del presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa spazi che fanno parte del patrimonio immobiliare disponibile esclusivamente in comodato.
2. Le Associazioni locali iscritte nell'Albo Comunale, interessate a richiedere le assegnazioni in comodato di cui al precedente punto, presentano apposita domanda scritta.
3. Gli spazi sono assegnati tenendo conto dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale e condivisi con il Tavolo di Confronto e secondo anche i seguenti criteri di valutazione:
 - la coerenza di tali attività con i fini istituzionali del Comune;
 - la coerenza tra lo scopo del progetto e le attività previste per la sua realizzazione;
 - le risorse, anche di prestazioni volontarie, che l'ente e l'associazione dichiara di rendere disponibili
4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso per verifiche e controlli di conformità contrattuale.
5. L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso degli spazi concessi in uso a seguito di diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno sei mesi prima, salve ipotesi di necessità o urgenza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, in cui si prescinde dal preavviso.
6. Il soggetto comodatario, contestualmente alla sottoscrizione del comodato, notifica il nominativo del proprio referente responsabile per la gestione dello spazio.
7. Viene confermato l'utilizzo di spazi/locali comunali alle associazioni ~~e ai comitati che~~, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, li occupino in forza di regolare atto di assegnazione, sino alla scadenza ivi prevista.

8. La revoca dell'assegnazione degli spazi viene disposta dagli uffici comunali, nei seguenti casi:

- revoca/cancellazione dell'iscrizione all'Albo comunale
- insolvenza degli impegni economici assunti nell'atto di assegnazione reiterati per tre volte
- gravi inadempienze contrattuali
- necessità sopraggiunte per l'Amministrazione comunale.

9. La revoca deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 30 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

Art. 8 - L'assegnazione di spazi come beneficio economico

1. L'assegnazione di spazi ai sensi del presente Regolamento è una forma di attribuzione di vantaggio economico, che viene determinato figurativamente, considerando le potenzialità di rendimento economico del bene. Il rendimento economico figurato viene determinato dagli uffici comunali competenti in base al potenziale canone di affitto o locazione.

2. Il beneficio economico di cui usufruisce un soggetto assegnatario deve essere specificato nell'atto di assegnazione con riferimento alla rilevante finalità di interesse pubblico dell'attività compiuta, ed essere pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

Art. 9 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

1. Gli spazi assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione ne determina la decadenza.

2. Il soggetto comodatario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza per gli obblighi a lui attribuibili.

3. In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Moglia.

4. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento di escludere forme di utilizzo non compatibili con la finalità dell'assegnazione, pena la risoluzione del contratto.

5. Sono, in particolare, escluse le forme di utilizzo la cui immagine e/o attività:

- riguardi propaganda politica, sindacale, religiosa in maniera organizzata;
- che in forma diretta o collegata si riferisca a gioco d'azzardo e prodotti quali sostanze stupefacenti, tabacco e alcolici o a atti contrari alla morale;
- che contenga espressioni contrarie ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, al buon costume e all'ordine pubblico.

6. Durante l'uso dei locali, eventuali anomalie riscontrate dal soggetto comodatario, di competenza dell'Amministrazione, dovranno essere segnalate entro la giornata successiva. Il

Comune si impegna a rispondere entro 30 giorni.

7. Il soggetto comodatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà con diligenza; al termine dell'assegnazione dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Prima dell'effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 10 - Modifiche degli spazi

1. Qualsiasi modifica, richiesta dal soggetto comodatario, delle strutture murarie, degli arredi, o di altro genere deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione stessa.

2. Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dal soggetto comodatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio alla scadenza dell'affidamento.

3. Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese del soggetto comodatario nel termine assegnatogli. Nel caso in cui il soggetto comodatario non provveda, si provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico del soggetto comodatario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 11 - Oneri degli assegnatari degli spazi

1. Le spese di pulizie e custodia e le utenze, nessuna esclusa, nonché le spese condominiali ordinarie, sono a carico dell'Associazione comodataria. Tali spese potranno anche essere stabilite come rimborso forfettario da corrispondersi al Comune di Moglia.

2. Le spese di ordinaria manutenzione e pulizia dei locali sono ad esclusivo carico dell'Associazione comodataria.

3. Sono vietate la sub-concessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, se non espressamente previste nel contratto, pena l'immediata decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

4. L'Associazione comodataria è tenuta ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.

5. L'Associazione comodataria, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per violazioni in materia.

6. L'Associazione cui è riconosciuta la concessione è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene

e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgono il bene concesso.

7. L'Amministrazione, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Associazione comodataria, può riservarsi l'uso dei locali affidati per proprie specifiche finalità, per un numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto.

8. L'Associazione comodataria è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale, in qualunque momento.

9. L'Amministrazione comunale e il soggetto comodatario valuteranno, in fase di elaborazione del contratto di comodato, l'opportunità che l'ente comodatario stipulai apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e incendio con estensione attivazione della garanzia "rischio locativo" e "ricorso terzi".

Art. 12 - Assegnazioni per uso temporaneo

1. Il Comune di Moglia può assegnare alle associazioni locali di cui all'art. 1 del presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa in uso temporaneo, anche gratuito salvo l'assolvimento del pagamento di imposte e tasse se dovute spazi che fanno parte del patrimonio immobiliare indisponibile, per lo svolgimento occasionale delle proprie attività o per manifestazioni, quali: teatri, sale riunioni, suolo pubblico, aree verdi, ecc.

2. Le Associazioni locali, interessate a richiedere le assegnazioni per uso temporaneo di cui al precedente punto, presentano apposita domanda scritta, compilata sui moduli prestampati adottati dal Comune di Moglia.

3. Gli spazi saranno assegnati, gratuitamente o onerosamente secondo le tariffe, compatibilmente con le attività già programmate dall'Amministrazione